

COMUNE DI CAMINO
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono disciplinate le sanzioni in materia di tributi locali, conformemente alle norme contenute nei Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 recanti la riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, in vigore dal 1° aprile 1998.

Art. 2 – Ambito di applicazione del regolamento

1. Nel presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni e l'istituto del ravvedimento, che costituiscono concreta attuazione delle norme contenute nel Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e che si applicano a tutti i tributi di competenza del comune.

TITOLO II
PRINCIPI E ISTITUTI GENERALI

Art. 3 – Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.
4. Le sanzioni formali non sono più perseguibili a norma dello Statuto del contribuente.

Art. 4 – Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 5 – Disposizioni concernenti l'autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria violazione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.
3. Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.
4. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.
5. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998.

Art. 6 – Cause di non punibilità

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile, purché però l'errore non sia determinato da colpa.
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni.
3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi.
4. Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Art. 7 – Concorso di persone

1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.
2. È però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

Art. 8 – Concorso di violazioni

1. Chi, con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave.
2. Chi con una sola o con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della stessa disposizione, è soggetta ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave.
3. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1 e 2, quella più grave aumentata di un quinto.
4. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore.
5. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata del 20%.
6. Il concorso è interrotto dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

Art. 9 – Violazioni continuate

1. Chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave.
2. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui al comma 1, quella più grave aumentata di un quinto.
3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore.
4. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata del 20%.
5. La continuazione è interrotta dalla costatazione della violazione.
6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.
7. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 2 e 4, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale ed alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto legislativo 18 gennaio 1997, n. 472, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

Art. 10 – Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave

1. L'azione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata all'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.
2. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perché non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.

3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.
4. Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento di tributo.
5. Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati dal funzionario responsabile. Ricade sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa e della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

Art. 11 – Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, ed alle sue condizioni economiche e sociali.
2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:
 - Del 5% se la violazione è stata commessa relativamente ad una sola annualità di imposizione.
 - Del 10% se la violazione è stata commessa relativamente a due sole annualità di imposizione.
 - Del 15% se la violazione è stata commessa relativamente a tre annualità di imposizione.
3. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite con il pagamento della sanzione a seguito di definizione agevolata oppure attraverso il ricorso all'istituto del ravvedimento o dell'accertamento con adesione.

Art. 12 – Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.
2. Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o competenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.
3. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
4. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.
5. Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.
6. L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso di irrogazione di sanzioni diverse.
7. Il pagamento della sanzione e, in caso di irrogazioni di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.
8. Se l'autore della violazione non ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere tenuto al pagamento della sanzione per una somma che eccede i cento milioni di lire, salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata. È fatta comunque salva la

responsabilità, per l'intero importo della sanzione, della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione.

9. Se l'autore della violazione ha eseguito il pagamento della sanzione nel limite di cento milioni di lire, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito è limitata all'eventuale eccedenza.
10. Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.
11. La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue l'obbligazione del pagamento di cui sono responsabili, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, nei cui confronti il comune dovrà procedere ad irrogare la sanzione.

Art. 13 – Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda

1. Il cessionario dell'azienda è responsabile in solido per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. È fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata all'ammontare del debito che risulta, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione comunale.
3. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo e nel successivo art. 14 qualora la cessione sia avvenuta in frode ai crediti tributari, ancorché essa sia stata attuata con il trasferimento frazionato dei singoli beni.
4. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

Art. 14 – Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda

1. Su richiesta del cessionario, presentata al comune direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il funzionario responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
2. Il certificato deve essere rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
3. Il certificato attestante l'inesistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione dell'inesistenza di contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia liberatoria nei confronti del cessionario. Lo stesso effetto si verifica quando il certificato non viene rilasciato nel termine previsto dal comma 2.

Art. 15 – Trasformazione, fusione e scissione di società

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Art. 16 – Ravvedimento

1. Se la violazione non è stata ancora contestata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:
 - a) Ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge;
 - b) Ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) Ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i limiti stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.
4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal comune, il ravvedimento si perfeziona con esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
5. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

TITOLO III
PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.
LA TUTELA CAUTELARE.
LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI

Art. 17 – Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.
2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.
3. È ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.
5. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 18, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

Art. 18 – Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

1. Il funzionario responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.
2. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previste dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:
 - a) Adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
 - b) Produzione delle deduzioni difensive;
 - c) Impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.
4. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
5. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
6. Non si applica l'adesione di cui al comma 3, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 19 – Decadenza e prescrizione

1. Gli atti di irrogazione e contestazione di cui agli art. 17 e 18 del presente regolamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidamente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.

Art. 20 – Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione del regolamento delle entrate e in via suppletiva quelle dei tributi cui la violazione si riferisce, oltre alle prescrizioni del regolamento delle entrate.
2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nei termini di cinque anni.
3. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

Art. 21 – Ipoteca e sequestro conservativo

1. Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione il comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il funzionario responsabile del tributo può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione. Nella stessa istanza o in altra separata, può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
2. Le istanze di cui al comma 1, devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.
3. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del presente regolamento, o l'atto di contestazione o di irrogazione, nel caso in cui il provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di contestazione.

Art. 22 – Rateazione della sanzione

1. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, della sanzione, secondo i seguenti limiti:
 - Per le sanzioni di importo fino a € . 1.000.000 può essere disposta una rateazione fino a .6. rate mensili;
 - Oltre il suddetto importo è possibile concedere il pagamento della sanzione fino a .12. rate mensili.
2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

Art. 23 – Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irragione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.
2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo giurisdizionale.
3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.
4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.

Art. 24 – Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. I criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali vengono approvati come segue:
 - Applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
 - Applicazione della sanzione in misura minima in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
 - Applicazione della sanzione in misura minima in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.
2. In conseguenza di quanto sopra l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni risulta essere del tenore di cui alle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 25 – Vigenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 1999.
2. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione consigliare di adozione ed eseguite le procedure relative ai regolamenti a norma di statuto, il presente viene inviato, con la deliberazione, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di esecutività mediante raccomandata A/R, ai fini dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella G.U. utilizzando le formule indicate nella circolare 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

I.C.I.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
 (art. 14, D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504)

VIOLAZIONE	SANZIONE Disciplina previgente	SANZIONE Disciplina vigente dal 1.4.1998	Sanzione regolamentare
Omesso versamento dell'imposta	20% dell'imposta non versata (comma 1)	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471)	Idem
Tardivo versamento dell'imposta	20% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni (comma 1)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta: -al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni -al 5% se il versamento è effettuato entro i termini di cui all'art. 13, c.1, lett. b, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)	Idem
Omessa presentazione della denuncia	Ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata (comma 2)	Dal 100% al 200% del tributo dovuto, importo minimo L. 100.000 (comma 1)	100% del tributo dovuto, importo minimo L. 100.000 (comma 1)
Tardiva presentazione della denuncia	Ulteriore soprattassa del 20% dell'imposta non versata, ridotta al 5% se presentata entro 30 giorni (comma 2)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c1, lett. c), D.Lgs 18.12.1997, n. 472	
Denuncia infedele	Ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata (comma 2)	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se regolarizzata entro i termini di cui all'art. 13, c1, lett. b, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472	50% della maggiore imposta dovuta (comma2), ridotta al 8,33% se regolarizzata avviene entro i termini di cui all'art. 13, c1, lett. b, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472
Errore formale, non incidente sull'ammontare dell'imposta	Da L. 20.000 a L. 200.000 (comma 3)	Da L. 100.000 a L. 500.000 (comma 3), non applicata se regolarizzata entro 3 mesi (art. 13, c4, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472	L. 100.000 (comma 3), non applicata se regolarizzata entro 3 mesi (art. 13, c4, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472

I.C.I.A.P.
IMPOSTA COMUNALE IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI
 (art. 5, D.L. 2 marzo 1989, n. 66)

VIOLAZIONE	SANZIONE Disciplina previgente	SANZIONE Disciplina vigente dal 1.4.1998	Sanzione regolamentare
Omesso versamento dell'imposta	20% dell'imposta non versata (comma 3)	30% dell'imposta non versata (art. 13, c. 1 e 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471)	Idem
Tardivo versamento dell'imposta	10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni (comma 3)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta: -al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni -al 5% se il versamento è effettuato entro i termini di cui all'art. 13, c.1, lett. b, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)	Idem
Omessa presentazione della denuncia	50% dell'imposta (comma 1)	Dal 100% al 200% dell'ammontare del tributo dovuto, importo minimo L. 200.000 (comma 1)	100% dell'ammontare del tributo dovuto, importo minimo L. 100.000 (comma 1)
Tardiva presentazione della denuncia	20% dell'imposta, ridotta al 5% se il ritardo non supera i 30 giorni (comma 1)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c1, lett. c), D.Lgs 18.12.1997, n. 472	Idem
Denuncia infedele	50% della differenza tra l'imposta dovuta e liquidata (comma 2)	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se regolarizzata entro i termini di cui all'art. 13, c.1, lett. b, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472	50% della maggiore imposta dovuta (comma2), ridotta al 8,33% se regolarizzata avviene entro i termini di cui all'art. 13, c1, lett. b, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472
Errore formale, non incidente sull'ammontare dell'imposta	Da L. 20.000 a L. 100.000 (comma 4)	Da L. 100.000 a L. 500.000 (comma 3), non applicata se regolarizzata entro 3 mesi (art. 13, c.4), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472	L. 100.000 (comma 2), non applicata se regolarizzata entro 3 mesi (art. 13, c4, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

(art. 23, D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507)

VIOLAZIONE	SANZIONE Disciplina previgente	SANZIONE Disciplina vigente dal 1.4.1998	Sanzione regolamentare
Omesso versamento dell'imposta	20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso (comma 2)	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471)	Idem
Tardivo versamento dell'imposta	20% dell'imposta o il diritto il cui pagamento è ritardato, ridotta al 10% se eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero al 5% se eseguito entro 30 giorni dalla scadenza (comma 3)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta: -al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni -al 5% se il versamento è effettuato entro i termini di cui all'art. 13, c.1, lett. b, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)	Idem
Omessa presentazione della dichiarazione	Soprattassa pari all'imposta o diritti dovuti (comma 1)	Dal 100% al 200% dell'imposta o diritto dovuti, importo minimo L. 100.000 (comma 1)	100% dell'imposta o diritto dovuti, importo minimo L. 100.000 (comma 1)
Tardiva presentazione della dichiarazione	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti, ridotta al 10% se presentata entro 30 giorni dalla scadenza (comma 3)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c1, lett. d), D.Lgs 18.12.1997, n. 472	Idem
Denuncia infedele	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti (comma 1)	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2),ridotta al 8,33% se regolarizzata entro i termini di cui all'art. 13, c1,lett. b, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472	50% della maggiore imposta dovuta (comma2), ridotta al 8,33% se regolarizzata avviene entro i termini di cui all'art. 13, c1, lett. b, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472
Errore formale		Da L. 100.000 a L. 500.000 (comma 2), non applicata se regolarizzata entro 3 mesi (art. 13, c4, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472	L. 100.000 (comma 3), non applicata se regolarizzata entro 3 mesi (art. 13, c4, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472

T.O.S.A.P.
TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
 (art. 53, D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507)

VIOLAZIONE	SANZIONE Disciplina previgente	SANZIONE Disciplina vigente dal 1.4.1998	Sanzione regolamentare
Omesso versamento della tassa	20% della tassa dovuta (comma 2)	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471)	Idem
Tardivo versamento della tassa	20% della tassa dovuta (comma 2), ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (comma 3)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta: -al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni -al 5% se il versamento è effettuato entro i termini di cui all'art. 13, c.1, lett. b, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)	Idem
Omessa presentazione della denuncia	100% della tassa dovuta (comma 1)	Dal 100% al 200% della tassa dovuta, importo minimo L. 100.000 (comma 1)	100% della tassa dovuta, importo minimo L. 100.000 (comma 1)
Tardiva presentazione della denuncia	100% della tassa dovuta (comma 1), ridotta al 50% se presentata entro 30 giorni	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c1, lett. d), D.Lgs 18.12.1997, n. 472	Idem
Denuncia infedele	100% della maggiore tassa dovuta (comma 1)	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se regolarizzata entro i termini di cui all'art. 13, c1,lett. b, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472	50% della maggiore imposta dovuta (comma2), ridotta al 8,33% se regolarizzata avviene entro i termini di cui all'art. 13, c1, lett. b, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472
Errore formale		Da L. 100.000 a L. 500.000 (comma 2), non applicata se regolarizzata entro 3 mesi (art. 13, c4, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472	L. 100.000 (comma 2), non applicata se regolarizzata entro 3 mesi (art. 13, c4, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472

T.A.R.S.U.
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
 (art. 76, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

VIOLAZIONE	SANZIONE Disciplina previgente	SANZIONE Disciplina vigente dal 1.4.1998	Sanzione regolamentare
Omessa presentazione della denuncia	50% del tributo complessivamente dovuto (comma 1)	Dal 100% al 200% della tassa o maggiore tassa dovuta, con un minimo di L. 100.000 (comma 1)	100% della tassa o maggiore tassa dovuta, con un minimo di L. 100.000 (comma 1)
Tardiva presentazione della denuncia	20% se presentata con ritardo superiore al mese, ridotta al 5% se presentata entro un mese (comma 1)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c1, lett. c), D.Lgs 18.12.1997, n. 472	Idem
Denuncia infedele	50% della differenza tra la tassa dovuta e quella liquidata, se la denuncia è infedele per oltre ¼ della tassa dovuta (comma 2)	Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se regolarizzata entro 3 mesi (art. 13, c1, lett. b) D.Lgs. 18.12.1997, n. 472	50% della maggiore tassa dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se regolarizzata entro 3 mesi (art. 13, c. 1, lett. b) D.Lgs. 18.12.1997, n. 472
Errore formale	Da L. 50.000 a L. 150.000 (comma 3)	Da L. 50.000 a L. 500.000 (comma 2), non applicata se regolarizzata entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472	L. 50.000 (comma 2), non applicata se regolarizzata entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472